



Comune di Cassino

Medaglia d'oro al Valor Militare
Provincia di Frosinone

Ufficio del Segretario Generale

Ai Dirigenti dell'Ente

Sede

Ai Titolari di incarico EQ

Sede

EP.C.

Al Sindaco

Dott. Enzo Salera

Sede

Al DPO dell'Ente

Dott.ssa Gioconda Di Francesco

Pec: gioconda.di francesco@pec.it

OGGETTO: ADEMPIMENTI VOLTI ALLA TUTELA DELLA PRIVACY NEGLI ATTI AMMINISTRATIVI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE SULLE PIATTAFORME WEB ISTITUZIONALI.

Fermo restando l'imprescindibile valore della trasparenza amministrativa, fondamentale oltre che obbligatoria misura di prevenzione della corruzione e della illegalità volta ad assicurare la più ampia accessibilità del cittadino a dati e documenti detenuti dall'amministrazione e realizzata prevalentemente mediante pubblicazioni sul sito web istituzionale, tale condizione espone l'Ente, di conseguenza, ad elevati rischi di lesione dell' altrettanto fondamentale diritto alla tutela della privacy.

L'equilibrio tra la protezione dei dati personali e la trasparenza, sancito dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 2016/679-GDPR) e dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con D.Lgs 196/2003 e ss.mm.ii., poi adeguato dal D.Lgs. n. 101/2018 e ss.mm.ii., impone a tutti i dipendenti dell'Ente un doveroso bilanciamento – in fase di redazione e pubblicazione degli atti amministrativi – di questi diritti.

Le regole e le cautele da adottare per effettuare al meglio tale bilanciamento, vanno rinvenute nelle fonti normative suindicate, oltre che dalle apposite *“Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati”*, approvate dal Garante della Privacy il 15 maggio 2014 e scaricabili al link <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436> del portale ufficiale dell'Autorità, al quale si rimanda integralmente per una più completa panoramica sugli obblighi della PA in materia e su eventuali aggiornamenti.

In via indicativa e non esaustiva, i dipendenti comunali addetti alla gestione dei contenuti degli atti amministrativi, prima di completare l'iter per mezzo della piattaforma Hypersic e trasmettere la documentazione alla segreteria per la pubblicazione, sono chiamati ad eseguire le seguenti operazioni preliminari:

- **verificare la presenza** di dati personali nel documento da pubblicare nonché la tipologia di dati (comuni, particolari, giudiziari, socio-economici o riguardanti la condizione di salute);
- **in presenza di dati personali**, verificare la sussistenza dell'obbligo, previsto dalla legge o dal regolamento, di pubblicazione del documento nel proprio sito web istituzionale (albo pretorio on line e/o amministrazione trasparente) ed identificare la finalità per cui viene prescritta, dalla legge o dal regolamento, la pubblicazione stessa.

A tal fine è necessario tenere conto che gli obblighi di pubblicazione si distinguono in:

- **obblighi di pubblicazione per finalità di trasparenza** ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 che costituiscono la base giuridica per dar corso alla diffusione on line di dati e documenti. Fermo restando che il conseguimento di un livello di trasparenza più elevato rispetto al livello minimo prescritto dal D.Lg. n. 33/2013, può costituire un rilevante obiettivo strategico, tuttavia non possono essere pubblicati dati personali ulteriori rispetto a quelli per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria a meno che tali dati non vengano resi effettivamente anonimi, e non vi sia più la possibilità di identificare gli interessati, nemmeno indirettamente e in un momento successivo;
- **obblighi di pubblicazione per altre finalità, diverse dalla trasparenza** e contenuti in puntuali disposizioni di settore, come quelli che prevedono la pubblicità legale di determinati atti amministrativi (come, ad esempio, le pubblicazioni ufficiali dello Stato; le pubblicazioni di deliberazioni, ordinanze e determinazioni sull'albo pretorio online; le pubblicazioni matrimoniali; la pubblicazione degli atti concernenti il cambiamento del nome; la pubblicazione della comunicazione di avviso di deposito delle cartelle esattoriali a persone irreperibili; ecc.). Trattandosi di pubblicazioni per finalità diverse dalla trasparenza, non si applicano le specifiche previsioni del D.Lg. n. 33/2013 relative all'accesso civico, all'indicizzazione nei motori di ricerca, al riutilizzo, alla durata dell'obbligo di permanenza sul web di 5 anni e alla trasposizione in archivio.

In particolare, si ricorda che la diffusione di dati personali all'albo pretorio online è lecita soltanto se prescritta da una specifica norma di legge o di regolamento e deve essere contenuta nei tempi obbligatori di pubblicazione.

Fondamentale dunque, l'attività di minimizzazione dei dati personali presenti negli atti pubblici: vanno inclusi e pubblicati solo i dati personali realmente necessari, proporzionati e pertinenti alla finalità perseguita nel caso concreto.

In forza dell'obbligatoria attività di minimizzazione, il dipendente deve verificare, caso per caso, se i dati personali contenuti nel documento da pubblicare risultano pertinenti rispetto al contenuto e alla tipologia di documento da pubblicare. Al contempo è chiamato a verificare, caso per caso, se i dati personali contenuti nel documento da pubblicare risultano eccedenti rispetto alla finalità da conseguire mediante la pubblicazione e, conseguentemente, verificare se ricorrono i presupposti per l'oscuramento delle informazioni non necessarie.

Vanno inoltre oscurati o anonimizzati i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici.

Con riferimento a tale operazione si ricorda, preliminarmente, che per le particolari categorie di dati, sensibili (ossia idonei a rivelare ad esempio l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, le opinioni politiche, l'adesione a partiti o sindacati, lo stato di salute e la vita sessuale) o relativi a procedimenti giudiziari, i dati possono essere trattati solo se indispensabili. Ciò premesso resta fermo il divieto assoluto di diffondere dati personali idonei a rivelare lo stato di salute o informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici (ad esempio vanno oscurati dai siti web i dati personali contenuti nelle ordinanze con le quali il sindaco dispone il trattamento sanitario obbligatorio).

Per oscurare/anonimizzare il documento non basta sostituire il nome e cognome con le iniziali dell'interessato ma è necessario occorre oscurare del tutto il nominativo (comprese le iniziali sostituendo, ad esempio, con "XXX" il cognome e il nome) e oscurare altresì le altre informazioni riferite all'interessato che ne possono consentire l'identificazione anche a posteriori.

La necessità di minimizzare e oscurare, secondo quanto in precedenza indicato, i dati personali presenti nel documento da pubblicare, impone di adottare soluzioni organizzative e procedurali in grado di consentire, ai fini della diffusione in rete:

- la disponibilità di un documento originale conforme, di default, alle esigenze di minimizzazione e oscuramento, ad esempio mediante utilizzo della tecnica dell'inserimento dei dati personali in un allegato al documento da sottrarre alla diffusione in rete e da rendere accessibile mediante l'accesso documentale;

in alternativa:

- la formazione, a partire dal documento originale, del documento minimizzato e oscurato da pubblicare in rete, quale copia dell'originale formata a fini di pubblicazione;

E' inoltre fondamentale oscurare i dati personali che sono stati resi pubblici una volta raggiunti gli scopi per i quali sono stati pubblicati, anche prima del termine dei 5 anni, e dopo la decorrenza di pubblicazione obbligatoria (generalmente 15 giorni) per le pubblicazioni sull'albo pretorio.

Quanto sopra riportato, con l'obiettivo di eliminare o quantomeno ridurre il rischio di diffusione, in atti amministrativi e documenti correlati, di dati di natura personale in violazione delle stringenti normative in vigore, impone a tutti i colleghi che, una volta completate le attività di verifica, minimizzazione e, ove necessario, di oscuramento, dovrà essere obbligatoriamente riportata, testualmente, nei documenti, sotto la responsabilità del firmatario/firmatari dell'atto, la seguente dicitura:

"Si attesta che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art. 6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge."

A tale scopo, in fase di controllo successivo di legittimità sugli atti amministrativi, nell'ambito delle consuete attività collegiali dell'Unità di Controllo dell'Ente costituita ai sensi della delibera di Giunta Comunale n.104 del 09.05.2013, verrà introdotto anche un apposito controllo relativo all'applicazione delle normative vigenti in materia di privacy qui richiamate.

La presente si trasmette per conoscenza alla Data Protection Officer dell'Ente (DPO), Dott.ssa Gioconda Di Francesco, che potrà – ove lo ritenesse opportuno - integrarne i contenuti della presente nota o avanzare proposte.

Si comunica, inoltre a quanti in indirizzo, che la stessa DPO – contattabile all'indirizzo gioconda.difrancesco@pec.it - sarà il riferimento diretto di Dirigenti e Titolari di incarico EQ, laddove dovessero presentarsi dubbi interpretativi rispetto alla normativa o la necessità di chiedere supporto pratico in casi specifici.

Si resta a disposizione per ogni altro eventuale chiarimento in merito.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza
Dott. Pasquale Loffredo